



Città di Castel San Pietro Terme

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 DEL 26/05/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno **ventisei** del mese di **Maggio** alle ore **19:30**, si è riunito in videoconferenza, come da Atto monocratico del Presidente del Consiglio Comunale n. 6 del 08/04/2020, il Consiglio Comunale in via convenzionale nella sala delle adunanze.

Risultano presenti ed assenti in videoconferenza i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	TINTI FAUSTO SINDACO	PRESENTE	
2	MARCHETTI FRANCESCA	PRESENTE	
3	CENNI TOMAS	PRESENTE	
4	ROUIBI SARA		ASSENTE
5	RANGONI MARTINA	PRESENTE	
6	DALL'OLIO ANDREA	PRESENTE	
7	SCALORBI ANDREA	PRESENTE	
8	BONETTI MICHELE	PRESENTE	
9	CARATI ELISABETTA	PRESENTE	
10	BELLUZZI DAVIDE		ASSENTE
11	CAPITANI FABRIZIA		ASSENTE
12	FRANZONI CLAUDIO	PRESENTE	
13	BOTTIGLIERI GIOVANNI	PRESENTE	
14	MORINI LUCA	PRESENTE	
15	MAZZONI DAVIDE	PRESENTE	
16	MAURIZZI ELISA	PRESENTE	
17	LATRONICO PIETRO	PRESENTE	

Totale presenti: 14 Totale assenti: 3

la cui presenza è accertata dal Segretario mediante appello nominale.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'amore che, presente in sede, partecipa ai lavori in videoconferenza.

Assessori presenti in videoconferenza: NALDI GIULIA, BONDI ANDREA, MEZZETTI BARBARA

Dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Tomas Cenni dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: DALL'OLIO ANDREA, CARATI ELISABETTA, LATRONICO PIETRO ricordando che alle votazioni si procederà per appello nominale.

Al termine della trattazione dell'oggetto n. 4 odg, ore 21,21 la seduta è stata sospesa. Alla ripresa dei lavori, ore 21,28, in esito all'appello nominale risultavano collegati n. 14 consiglieri come sopra.

Il Presidente Tomas Cenni pone in trattazione il p. 9 iscritto all'odg: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020" e ricorda che si è concordato di dare l'oggetto, ampiamente discusso in Commissione, per illustrato.

Aperta la discussione non ci sono interventi.

Prende la parola per la dichiarazione di voto il consigliere Luca Morini (gruppo Prima Castello) che, non condividendo l'assetto generale delle scelte sulle aliquote, esprime voto contrario.

Non essendoci altre dichiarazioni di voto, il presidente Cenni chiede alla segretaria Generale d.ssa Simonetta D'Amore di procedere all'appello nominale per le votazioni.

Il Segretario Generale effettua l'appello per l'approvazione della proposta di deliberazione sotto riportata, accertando in video l'identità dei votanti.

La votazione dà il seguente esito proclamato dal Presidente Tomas Cenni:

presenti e votanti n. 14

favorevoli n. 10 (Tinti, Marchetti, Cenni, Rangoni, Dall'Olio, Scalorbi, Bonetti, Carati, Maurizzi, Latronico)

contrari n. 4: (Franzoni, Bottiglieri, Morini, Mazzoni)

astenuti: //

Successivamente il Segretario Generale d.ssa Simonetta D'Amore, su invito del Presidente, effettua l'appello nominale accertando in video l'identità dei votanti per l'immediata eseguibilità della deliberazione sotto riportata.

La votazione dà il seguente esito proclamato dal Presidente Tomas Cenni:

presenti e votanti n. 14

favorevoli n. 10 (Tinti, Marchetti, Cenni, Rangoni, Dall'Olio, Scalorbi, Bonetti, Carati, Maurizzi, Latronico)

contrari n. 4: (Franzoni, Bottiglieri, Morini, Mazzoni)

astenuti: //

(Gli interventi sono trascritti in allegato alla presente deliberazione come registrati nel file scaricato dallo streaming della videoconferenza tenuta con apposito sistema telematico – Allegato 1)

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 150 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Preso atto del provvedimento prot. n.15978 del 4.12.2019 di nomina del Dirigente dell’Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paparozzi;

Considerato quanto previsto in materia d’imposta municipale propria (IMU) dall’art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020):

Preso atto dei commi da 748 a 755 disciplinanti la materia delle aliquote della nuova IMU, di cui all’art.1 della legge 27/12/2019 n°160;

Vista la Risoluzione Ministeriale 1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall’art.1. commi 756, 757 e 767 della legge 160/2019:

Rilevato che, in relazione a quanto chiarito dal MEF con la predetta risoluzione ministeriale n°1/2020, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate da apposito decreto, da emettersi entro il 30/6/2020, decorre, per espressa previsione dell’art.1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021;

Ritenuto che, alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757 per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione al MEF, tramite inserimento nell’apposito portale del federalismo fiscale, ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU, deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l’art. 1 comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) – cessata al 31/12/2019 con la disposizione normativa contenuta nella legge 160/2019 - che conferma la disciplina della

componente patrimoniale nel tributo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita con l'art. 8 D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

Preso atto che il Comune di Castel San Pietro Terme ha adottato nella seduta di C.C. del 29 settembre 2014 la delibera n°118 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2014, rimaste invariate sino all'anno 2019;

Visto che quanto stabilito dal comma 756 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, relativo alla limitazione della potestà di diversificare le aliquote con esclusivo riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, decorre dal 2021, previa adozione di apposito decreto ministeriale (da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio);

Considerato altresì che, sensi del medesimo comma 753, art.1, Legge n°160/2019, è riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, così come previsto anche dalle norme relative alle annualità precedenti;

Richiamato il comma 748 dell'art. 1 della soprarichiamata legge 160/2019, legge di stabilità 2020, che definisce assoggettate ad IMU le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9;

Visto il comma 750, art.1, L.160/2019, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati rurali strumentali (art.9 c. 3-bis DL 557/1993) nella misura dello 0,1%, - mentre nella normativa precedente erano esentati da IMU – ma con possibilità per i Comuni di diminuire l'aliquota sino all'azzeramento della stessa;

Visto il comma 751, art.1, L.160/2019, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati, nella misura dello 0,1%, - mentre nella normativa precedente erano esentati da IMU – ma con possibilità per i Comuni di diminuire l'aliquota sino all'azzeramento della stessa;

Visto le norme dispositive contenute nei commi seguenti dell'art.1 della L.160/2019:

- Comma 748 : aliquota di base per le abitazioni principali assoggettate all'imposta IMU, classificate catastalmente in A/1, A8 e A/9, quindi quelle “di lusso”, e relative pertinenze, è pari allo 0,5%, con possibilità per i Comuni di aumentarla di 0,1% o di diminuirla fino all'azzeramento;
- Comma 750 : aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9 c.3-bis DL 557/1993) è pari allo 0,1%, con possibilità per i Comuni di diminuirla sino all'azzeramento, mentre prima erano esenti;
- Comma 751 : aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati, è pari allo 0,1%, con possibilità per i Comuni di aumentarla sino al 0,25% o di diminuirla sino all'azzeramento, mentre prima erano esenti;

- Comma 752 : aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino all'azzeramento;
- Comma 753 : aliquota di base per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino al limite dello 0,76% (quota Stato);
- Comma 754 : aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, è pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino all'azzeramento;

Ritenuto definire le aliquote IMU 2020, confermando quelle vigenti per l'anno 2019 ed in vigore dal 2014, azzerando le aliquote IMU previste per i fabbricati rurali strumentali e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati, essendo le stesse fattispecie imponibili prima esenti da imposta;

Considerato che tali aliquote IMU rispettano i limiti di legge, in aumento e in diminuzione previsti dalla legge di stabilità 2020, ai commi sopra indicati, determinando l'entrata stimata al Titolo 1, Tipologia 101 del Bilancio 2020-2022 pari ad € 5.300.00,00 per imposta IMU di competenza relativa all'annualità 2020;

Preso atto, ai sensi della D. Lgs. n. 267/2000 art. 49, 1° comma del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato Dott.ssa Claudia Paporozzi e alla regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario, e ss.mm. ed ii., come da allegato;

VISTO l'esito della votazione per appello nominale sopra riportato

DELIBERA

1. di approvare con decorrenza 1/1/2020 e con riferimento all'annualità 2020, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, in coerenza con quanto stabilito dai commi da 748 a 755 disciplinanti la materia delle aliquote della nuova IMU, di cui all'art.1 della legge 27/12/2019 n°160 (legge di stabilità 2020) e dei commi 756, 757 e 767, della stessa legge n°160/2019, nonché dei chiarimenti forniti dalla risoluzione ministeriale n°1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019, le seguenti aliquote IMU:
 - aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,96%, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compresi gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - aliquota IMU nella misura del 1,06% per le abitazioni (e relative pertinenze) utilizzate come seconda casa od inutilizzate, non locate e non cedute in uso gratuito a soggetti ivi residenti;
 - aliquota IMU nella misura del 0,76% per le abitazioni (e relative pertinenze), locate, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 2 della legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), anche al fine di mantenere calmierato il mercato delle locazioni con l'utilizzo dei canoni concordati.

All'Ufficio Tributi deve essere consegnata idonea dichiarazione in autocertificazione dal contribuente, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativa al contratto di locazione in oggetto adottato, al fine di usufruire dell'aliquota agevolata rispetto a quella stabilita dal Comune come ordinaria, entro il termine di pagamento della prima rata, della seconda se la stipula del contratto è successiva alla scadenza della prima rata;

- aliquota IMU nella misura del 0,76% per le abitazioni in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 244, articolo 1.

In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata, dal contribuente, (entro il termine di pagamento della prima rata, della seconda se la soggettività passiva è successiva alla scadenza della prima rata), idonea dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche, al fine di usufruire dell'aliquota agevolata rispetto a quella stabilita dal Comune come ordinaria;

- aliquota IMU nella misura del 0,86% per i terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola;
- aliquota IMU del 0,5%, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate dalla legge e dal regolamento IMU, applicando la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come indicato ai commi 748 e 749 dell'art.1 della legge 160/2019;
- aliquota pari allo 0,00% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9 c.3-bis DL 557/1993);
- aliquota pari allo 0,00% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati.

2. di dare atto che l'approvazione di queste aliquote IMU è coerente all'entrata IMU di competenza 2020 pari ad € 5.300.000,00, così come iscritta al Titolo 1, Tipologia 101 del Bilancio 2020-2022 in corso d'approvazione ;
3. di dare atto che le previsioni IMU di competenza per gli anni 2021 e 2022, con riferimento al bilancio pluriennale 2020/2022, saranno formulate in relazione a quanto sarà stabilito dal comma 756 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, relativo alla limitazione della potestà di diversificare le aliquote con esclusivo riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, con decorrenza dal 2021, previa adozione di apposito decreto ministeriale (da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, quindi entro il 30 giugno corrente);
4. di incaricare l'ufficio Tributi – Servizio Associato di provvedere per l'anno 2020 e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, così come stabilito dall'art.13 comma 15 del DL

- 6/12/2011 n.201, convertito nella Legge 214/2011, nonché di provvedere alla pubblicazione della stessa delibera sul sito istituzionale del Comune;
5. di dare atto che ai sensi del comma 767, art.1, L.160/2019, la presente delibera acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre corrente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione per appello nominale sopra riportato

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Simonetta D'amore

(atto sottoscritto digitalmente)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tomas Cenni

(atto sottoscritto digitalmente)